

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2684 del 26/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Comune di Galeata, Via Palazzina n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di macellazione e lavorazione carni sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Montegranelli n.67.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2786 del 26/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Comune di Galeata, Via Palazzina n.1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di macellazione e lavorazione carni sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Montegranelli n.67.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa e, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa e n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/03/2021, acquisita al Prot. Unione 13669 e da Arpa e al PG/2021/53373 del 07/04/2021, da **FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE** nella persona di Marini Daniele, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Galeata, Via Palazzina n.1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di macellazione e lavorazione carni, sito in Comune di Bagno di Romagna Via Montegranelli n.67, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 17603 del 29/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/67936 del 30/04/2021, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 13/05/2021 e 26/05/2021, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2021/77480 -83336;

Atteso che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7011 del 26/05/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/83499, ad oggetto *“Preso atto - Dichiarazione acustica allegata all'Autorizzazione Unica Ambientale per intervento di AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MACELLO COMUNALE DI SAN PIERO IN BAGNO intestata a FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA LOCALITA' MONTEGRANELLI 67 – BAGNO DI ROMAGNA”* con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna, ha comunicato quanto segue *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Fare del Bene Cooperativa Sociale a responsabilità limitata per intervento di ampliamento del Macello Comunale – loc. San Piero in Bagno _ Via Montegranelli 67 e pervenuta al Suap dell'Unione Valle del Savio in data 30/03/2021 prot. 13669 e trasmessa al Comune in data 07/04/2021 e assunta al n. 4498 di protocollo , si comunica che si prende atto della allegata Valutazione d'impatto acustico redatta ai sensi del DPCM 447/95 in data 14/04/2021 a firma dell'Ing. Franco Moretti, ma poichè emerge che non sono rispettati tutti i limiti di immissione base sonore, nell'intervento si dovrà adempiere alle prescrizioni impartite al punto 5.1 “Misure di adeguamento acustica “ della Valutazione d'impatto acustico stessa.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 6902 del 24/05/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/81718 del 24/05/2021, a firma del Responsabile Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE** (C.F./P.IVA 03161140409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Galeata, Via Palazzina n.1, **l'insediamento adibito ad attività di macellazione e lavorazione carni, sito in Comune di Bagno di Romagna Via Montegranelli n.67.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***nell'intervento si dovrà adempiere alle prescrizioni impartite al punto 5.1 "Misure di adeguamento acustica" della Valutazione d'impatto acustico allegata all'istanza.***
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA

- la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in data 07/04/2021, registrata al Prot. Com.le 4514, inoltrata tramite il SUAP dal Sig. MARINI DANIELE, in qualità di persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dal Sig. CORZANI GIUSEPPE, legale rappresentante della cooperativa **FARE DEL BENE**, via Palazzina n. 1, 47010 Galeata (FC) - C.F. e P.IVA 03161140409, tendente ad ottenere l’Autorizzazione allo Scarico del fabbricato ad uso macellazione e lavorazione carni, ubicato in via Montegranelli n. 67, 47021 Bagno di Romagna (FC), foglio n° 96 p.lla 642;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 17/05/2021.
- le tavole allegate alla domanda di autorizzazione unica ambientale;
- il parere favorevole di Hera prot. 47891 del 18/05/2021 acquisito al Prot. Com.le 6841 del 21/05/2021 al rilascio di Aua;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’endoprocedimento;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
- l’art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l’art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

il vigente “Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

CARATTERISTICHE

Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal macello ubicato in Via Montegranelli n. 67, Bagno di Romagna, foglio n°96 p.lla 642 ha le seguenti caratteristiche:

RESPONSABILE DELLO SCARICO	FARE DEL BENE COOPERATIVA SOCIALE nella persona del Legale Rappresentante pro tempore,
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	VIA MONTEGRANELLI, 67 – BAGNO DI ROMAGNA foglio n°96 p.lla 642
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO	Fabbricato ad uso macellazione e lavorazione carni
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	Acque reflue industriali
POTENZIALITA' DELL'INSEDIAMENTO	500 mc/anno – 7 mc/giorno
RECETTORE DELLO SCARICO	Fognatura nera “tipo A”
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	Depuratore a letto percolatore aerobico
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEP. BAGNO DI ROMAGNA, VIA CROCESANTA MOLINO DI PIANCASTELLO BAGNO DI ROMAGNA

PRESCRIZIONI

- 1) Nella **rete fognaria nera di Via Montegranelli** sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da:
 - **lavaggi linee macellazione suini, bovini, ovini, equini;**
 - **lavaggi in locali tripperia;**
 - **lavaggi in centro di sosta e raccolta selvaggina (di nuova realizzazione).**

Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) è ammesso nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) E' vietato lo scarico in fognatura di sangue, peli, piume, carnicci o altre sostanze solide, che dovranno essere smaltite come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia. E' altresì vietato lo svolgimento di attività sporcanti o stoccaggi nelle aree esterne scoperte dello stabilimento.

3) Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **NH4=150 mg/l**.

4) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri. pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Azoto totale, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Grassi e olii animali/vegetali, Cloruri, Solfati, Zinco, Rame.

5) Le deroghe di cui al punto 3 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **500mc/anno; 7 mc/giorno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

6) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

7) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

depuratore a letto percolatore aerobico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da Hera;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

8) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 7 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la

piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

16) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

17) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica del misuratore di portata, la matricola strumentale e la planimetria delle reti fognarie realizzate, con il posizionamento dello strumento di misura.**

19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, potrà essere revocata l'Autorizzazione allo scarico.

Il presente Allegato è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.